



Movimento 5 Stelle Termoli

OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI SUL TESTO

**“Regolamento per la disciplina degli organismi di
partecipazione popolare e dell’istituto del Referendum
Consultivo”**

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
<p>CAPO I: ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE Articolo 1: Presentazione</p> <p>1. I cittadini, anche in forma associata, hanno il diritto di presentare, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, dello Statuto comunale, istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione comunale.</p> <p>2. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale i quali, entro cinque giorni dal ricevimento, provvedono a trasmetterle alla Giunta o alla Commissione consiliare, secondo le rispettive competenze.</p> <p>3. Le istanze, petizioni e proposte che riguardino materie di competenza della Giunta sono, comunque, trasmesse ai Capigruppo consiliari.</p> <p>4. Gli elettori e le associazioni possono presentare proposte di provvedimenti, purché sottoscritte da un numero di elettori non inferiore all'1% del corpo elettorale, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.</p>	<p>CAPO I: ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE Articolo 1: Presentazione</p> <p>1. I cittadini, anche in forma associata, hanno il diritto di presentare, secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, dello Statuto comunale, istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione comunale.</p> <p>2. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale i quali, entro cinque giorni dal ricevimento, provvedono a trasmetterle alla Giunta o alla Commissione consiliare, secondo le rispettive competenze.</p> <p>3. Le istanze, petizioni e proposte che riguardino materie di competenza della Giunta sono, comunque, trasmesse ai Capigruppo consiliari.</p> <p>4. Gli elettori e le associazioni possono presentare proposte di provvedimenti, purché sottoscritte da un numero di elettori non inferiore all'1% del corpo elettorale, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.</p>
<p>Articolo 2: Esame</p> <p>1. Il Presidente della Commissione consiliare, entro dieci giorni dal ricevimento, convoca la Commissione per l'esame dell'istanza, petizione o proposta, dandone notizia ai proponenti.</p> <p>2. L'istanza, petizione o proposta, corredata del parere della Commissione, viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, il quale cura che l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio avvenga entro sessanta giorni dalla sua presentazione al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale.</p> <p>3. Le successive decisioni adottate dal Consiglio Comunale devono essere comunicate ai proponenti, di regola al primo firmatario.</p> <p>4. Qualora le istanze, petizioni o proposte, che riguardino materie di competenza del Consiglio Comunale, siano accompagnate da almeno centocinquanta firme, il Presidente della Commissione, ai fini dell'esame di cui al precedente comma 1, invita alla seduta una delegazione di massimo tre rappresentanti dei proponenti, con diritto di parola.</p> <p>5. La Giunta Comunale, in relazione alle istanze, petizioni o proposte presentate su materie di sua competenza, adotta opportuni provvedimenti che garantiscano sia l'esame tempestivo delle stesse, sia la comunicazione ai proponenti delle decisioni adottate; tali azioni devono essere comunque effettuate entro sessanta giorni dalla sua presentazione al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale; tali provvedimenti devono essere inviati anche ai Capigruppo consiliari.</p>	<p>Articolo 2: Esame</p> <p>1. Il Presidente della Commissione consiliare, entro dieci giorni dal ricevimento, convoca la Commissione per l'esame dell'istanza, petizione o proposta, dandone notizia ai proponenti.</p> <p>2. L'istanza, petizione o proposta, corredata del parere della Commissione, viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, il quale cura che l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio avvenga entro sessanta giorni dalla sua presentazione al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale.</p> <p>3. Le successive decisioni adottate dal Consiglio Comunale devono essere comunicate ai proponenti, di regola al primo firmatario.</p> <p>4. Qualora le istanze, petizioni o proposte, che riguardino materie di competenza del Consiglio Comunale, siano accompagnate da almeno centocinquanta firme, il Presidente della Commissione, ai fini dell'esame di cui al precedente comma 1, invita alla seduta una delegazione di massimo tre rappresentanti dei proponenti, con diritto di parola.</p> <p>5. La Giunta Comunale, in relazione alle istanze, petizioni o proposte presentate su materie di sua competenza, adotta opportuni provvedimenti che garantiscano sia l'esame tempestivo delle stesse, sia la comunicazione ai proponenti delle decisioni adottate; tali azioni devono essere comunque effettuate entro sessanta giorni dalla sua presentazione al Sindaco e/o al Presidente del Consiglio Comunale; tali provvedimenti devono essere inviati anche ai Capigruppo consiliari.</p>
<p>Articolo 3: Altri organismi di partecipazione popolare</p> <p>1. Il Consiglio Comunale, anche su iniziativa del Sindaco, può, con propria deliberazione, istituire organismi di partecipazione popolare a carattere temporaneo e diversi dalle Consulte.</p> <p>2. L'istituzione avviene quando vi siano particolari temi o argomenti da affrontare, o quando la materia in questione sia di forte diffusione cittadina o, comunque, quando il Consiglio Comunale lo ritenga opportuno.</p> <p>3. Nella delibera di istituzione devono essere specificati i</p>	<p>Articolo 3: Altri organismi di partecipazione popolare</p> <p>1. Il Consiglio Comunale, anche su iniziativa del Sindaco, può, con propria deliberazione, istituire organismi di partecipazione popolare a carattere temporaneo e diversi dalle Consulte.</p> <p>2. L'istituzione avviene quando vi siano particolari temi o argomenti da affrontare, o quando la materia in questione sia di forte diffusione cittadina o, comunque, quando il Consiglio Comunale lo ritenga opportuno.</p> <p>3. Nella delibera di istituzione devono essere specificati i</p>

<p>criteri di composizione dell'organismo da istituire, la sua durata nel tempo e l'oggetto di cui si deve occupare; mediante lo stesso atto deliberativo, il Consiglio Comunale nomina il Presidente dell'organismo e approva un regolamento organizzativo che ne disciplina il funzionamento</p>	<p>criteri di composizione dell'organismo da istituire, la sua durata nel tempo e l'oggetto di cui si deve occupare; mediante lo stesso atto deliberativo, il Consiglio Comunale nomina il Presidente dell'organismo e approva un regolamento organizzativo che ne disciplina il funzionamento</p>
<p>Articolo 4: Iniziativa pubblica di promozione del processo partecipativo.</p> <p>1. L'Amministrazione Comunale promuove forme di democrazia partecipativa, attraverso il modello del confronto, intendendo la partecipazione come un processo atto a mettere in relazione i vari interessi, punti di vista e proposte dei cittadini.</p> <p>2. La Giunta Comunale, su iniziativa dell'Assessorato competente in materia di partecipazione, può decidere l'attivazione di un processo partecipativo su decisioni da assumere in relazione a progetti, programmi e tavoli tematici complessi, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e delle realtà locali, portatori di interessi diffusi sulla materia da decidere. Il processo partecipativo può altresì essere attivato su mozione approvata dalla maggioranza del Consiglio Comunale ed inviata alla Giunta Comunale per l'attivazione del processo.</p>	<p>Articolo 4: Iniziativa pubblica di promozione del processo partecipativo.</p> <p>1. L'Amministrazione Comunale promuove forme di democrazia partecipativa, attraverso il modello del confronto, intendendo la partecipazione come un processo atto a mettere in relazione i vari interessi, punti di vista e proposte dei cittadini.</p> <p>2. La Giunta Comunale, su iniziativa dell'Assessorato competente in materia di partecipazione, può decidere l'attivazione di un processo partecipativo su decisioni da assumere in relazione a progetti, programmi e tavoli tematici complessi, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e delle realtà locali, portatori di interessi diffusi sulla materia da decidere. Il processo partecipativo può altresì essere attivato su mozione approvata dalla maggioranza del Consiglio Comunale ed inviata alla Giunta Comunale per l'attivazione del processo.</p>
<p>Articolo 5: Proposta da parte dei cittadini e/o delle realtà locali del processo partecipativo.</p> <p>1. L'attivazione di un processo partecipativo può essere altresì proposto anche su istanza dei cittadini e/o delle realtà locali, portatori di interessi diffusi. In tal caso la proposta va inoltrata all'Assessorato competente in materia di partecipazione o affari generali che la esamina e, verificatane la conformità ai sensi del successivo comma 2, la inoltra alla Giunta Comunale e ai Capigruppo Consiliari, per la sua eventuale attivazione.</p> <p>2. L'istanza di proposta deve contenere:</p> <p>a) l'oggetto o la materia di interesse diffuso del processo partecipativo;</p> <p>b) le fasi sommarie, i tempi indicativi comunque non superiori a 90 (novanta) giorni decorrenti dalla eventuale data di deliberazione di cui all'articolo 7, e le modalità nelle quali il processo partecipativo dovrà celebrarsi al fine di addivenire ad una proposta definitiva.</p>	<p>Articolo 5: Proposta da parte dei cittadini e/o delle realtà locali del processo partecipativo.</p> <p>1. L'attivazione di un processo partecipativo può essere altresì proposto anche su istanza dei cittadini e/o delle realtà locali, portatori di interessi diffusi. In tal caso la proposta va inoltrata all'Assessorato competente in materia di partecipazione o affari generali che la esamina e, verificatane la conformità ai sensi del successivo comma 2, la inoltra alla Giunta Comunale e ai Capigruppo Consiliari, per la sua eventuale attivazione.</p> <p>2. L'istanza di proposta deve contenere:</p> <p>a) l'oggetto o la materia di interesse diffuso del processo partecipativo;</p> <p>b) le fasi sommarie, i tempi indicativi comunque non superiori a 90 (novanta) giorni decorrenti dalla eventuale data di deliberazione di cui all'articolo 7, e le modalità nelle quali il processo partecipativo dovrà celebrarsi al fine di addivenire ad una proposta definitiva.</p>
<p>Articolo 6. Istituzione dell'arena deliberativa</p> <p>1. La Giunta Comunale, entro tre sedute dalla data di attivazione del processo partecipativo di iniziativa pubblica, convoca una assemblea sull'argomento invitando tutte le realtà locali ed i cittadini interessati a partecipare. Della notizia della convocazione va data la più ampia diffusione, attraverso tutti i mezzi di informazione e la rete telematica.</p> <p>2. Nel caso invece di processo partecipativo proposto su istanza di cittadini e/o realtà locali, i soggetti proponenti devono essere convocati dall'Assessorato competente in materia di partecipazione o affari generali entro quindici giorni dal ricevimento della proposta stessa. Della notizia della convocazione va data la più ampia diffusione, attraverso tutti i mezzi di informazione e la rete telematica, in modo da consentire ad altri cittadini e realtà locali eventualmente interessate di presentare integrazioni e/o modificazioni alla proposta originaria e di iscriversi al processo partecipativo.</p> <p>3. Nel corso della prima riunione si procede alla</p>	<p>Articolo 6. Istituzione dell'arena deliberativa</p> <p>1. La Giunta Comunale, entro tre sedute dalla data di attivazione del processo partecipativo di iniziativa pubblica, convoca una assemblea sull'argomento invitando tutte le realtà locali ed i cittadini interessati a partecipare. Della notizia della convocazione va data la più ampia diffusione, attraverso tutti i mezzi di informazione e la rete telematica.</p> <p>2. Nel caso invece di processo partecipativo proposto su istanza di cittadini e/o realtà locali, i soggetti proponenti devono essere convocati dall'Assessorato competente in materia di partecipazione o affari generali entro quindici giorni dal ricevimento della proposta stessa. Della notizia della convocazione va data la più ampia diffusione, attraverso tutti i mezzi di informazione e la rete telematica, in modo da consentire ad altri cittadini e realtà locali eventualmente interessate di presentare integrazioni e/o modificazioni alla proposta originaria e di iscriversi al processo partecipativo.</p> <p>3. Nel corso della prima riunione si procede alla</p>

<p>istituzione dell'arena deliberativa, ovvero del consesso dei soggetti partecipanti che dovranno confrontarsi per esprimere una proposta definitiva alla Giunta Comunale e alla nomina di un referente responsabile del processo scelto all'interno del gruppo proponente.</p> <p>4. Della formalizzazione della proposta avvenuta nel corso della prima riunione, dell'istituzione dell'arena deliberativa intesa come l'individuazione del consesso dei soggetti partecipanti e della nomina del referente responsabile del processo dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione Comunale a cura del referente responsabile del processo stesso.</p> <p>5. Della seduta della prima riunione e di ogni altra seduta della arena deliberativa dovrà essere redatto apposito verbale a cura del referente responsabile del processo o di persona di sua fiducia. Ai fini di quanto disposto all'articolo 8, nel verbale di ogni seduta dell'arena deliberativa dovrà farsi menzione delle presenze dei cittadini e dei singoli partecipanti delle realtà locali.</p>	<p>istituzione dell'arena deliberativa, ovvero del consesso dei soggetti partecipanti che dovranno confrontarsi per esprimere una proposta definitiva alla Giunta Comunale e alla nomina di un referente responsabile del processo scelto all'interno del gruppo proponente.</p> <p>4. Della formalizzazione della proposta avvenuta nel corso della prima riunione, dell'istituzione dell'arena deliberativa intesa come l'individuazione del consesso dei soggetti partecipanti e della nomina del referente responsabile del processo dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione Comunale a cura del referente responsabile del processo stesso.</p> <p>5. Della seduta della prima riunione e di ogni altra seduta della arena deliberativa dovrà essere redatto apposito verbale a cura del referente responsabile del processo o di persona di sua fiducia. Ai fini di quanto disposto all'articolo 8, nel verbale di ogni seduta dell'arena deliberativa dovrà farsi menzione delle presenze dei cittadini e dei singoli partecipanti delle realtà locali.</p>
<p>Articolo 7. Deliberazione di attivazione della proposta da parte dei cittadini e/o delle realtà locali del processo partecipativo.</p> <p>1. La Giunta Comunale, nella prima seduta utile, prende atto della proposta comunicata ai sensi dell'articolo precedente e, sulla base delle proprie competenze e del proprio sindacato politico, si pronuncia sulla ammissibilità della stessa attivando o meno il processo partecipativo.</p> <p>2. Nel caso di attivazione del processo partecipativo, la Giunta Comunale:</p> <p>a) sospende gli atti e/o i procedimenti eventualmente riguardanti il processo partecipativo in corso fino alla proposta definitiva;</p> <p>b) fissa il termine ultimo di comunicazione della proposta definitiva a cura del referente responsabile con facoltà di fissare un termine più ampio di quanto stabilito dal comma 2, dell'articolo 6, comunque non superiore a 240 (duecentoquaranta) giorni;</p> <p>c) comunica senza indugio la propria decisione al referente responsabile e alla cittadinanza con la più ampia diffusione, attraverso tutti i mezzi di informazione e la rete telematica.</p>	<p>Articolo 7. Deliberazione di attivazione della proposta da parte dei cittadini e/o delle realtà locali del processo partecipativo.</p> <p>1. La Giunta Comunale, nella prima seduta utile, prende atto della proposta comunicata ai sensi dell'articolo precedente e, sulla base delle proprie competenze e del proprio sindacato politico, si pronuncia sulla ammissibilità della stessa attivando o meno il processo partecipativo.</p> <p>2. Nel caso di attivazione del processo partecipativo, la Giunta Comunale:</p> <p>a) sospende gli atti e/o i procedimenti eventualmente riguardanti il processo partecipativo in corso fino alla proposta definitiva;</p> <p>b) fissa il termine ultimo di comunicazione della proposta definitiva a cura del referente responsabile con facoltà di fissare un termine più ampio di quanto stabilito dal comma 2, dell'articolo 6, comunque non superiore a 240 (duecentoquaranta) giorni;</p> <p>c) comunica senza indugio la propria decisione al referente responsabile e alla cittadinanza con la più ampia diffusione, attraverso tutti i mezzi di informazione e la rete telematica.</p>
<p>Articolo 8: Funzionamento dell'arena deliberativa.</p> <p>1. L'arena deliberativa dovrà esprimere la propria proposta definitiva, adottata dalla maggioranza dei partecipanti al processo partecipativo, entro i termini accordati dalla Giunta Comunale al processo stesso.</p> <p>2. All'interno dell'arena deliberativa, hanno diritto ad esprimere il proprio voto sulla proposta definitiva quei cittadini e rappresentanti di realtà locali che abbiano preso parte almeno al 75% degli incontri. Nell'ambito delle realtà locali, hanno diritto di voto i singoli partecipanti.</p> <p>3. L'Amministrazione Comunale fornirà ogni supporto necessario per il funzionamento dei processi partecipativi, attraverso l'Assessorato competente. Di tutte le fasi del processo partecipativo dovrà essere data una comunicazione specifica, attraverso tutti gli strumenti di informazione, tradizionali e telematici.</p> <p>4. Su richiesta dei soggetti promotori o su iniziativa della Giunta Comunale, potranno intervenire alle riunioni delle arene deliberative dirigenti o tecnici del Comune, oppure consulenti esterni, in modo da fornire ogni supporto circa</p>	<p>Articolo 8: Funzionamento dell'arena deliberativa.</p> <p>1. L'arena deliberativa dovrà esprimere la propria proposta definitiva, adottata dalla maggioranza dei partecipanti al processo partecipativo, entro i termini accordati dalla Giunta Comunale al processo stesso.</p> <p>2. All'interno dell'arena deliberativa, hanno diritto ad esprimere il proprio voto sulla proposta definitiva quei cittadini e rappresentanti di realtà locali che abbiano preso parte almeno al 75% degli incontri. Nell'ambito delle realtà locali, hanno diritto di voto i singoli partecipanti.</p> <p>3. L'Amministrazione Comunale fornirà ogni supporto necessario per il funzionamento dei processi partecipativi, attraverso l'Assessorato competente. Di tutte le fasi del processo partecipativo dovrà essere data una comunicazione specifica, attraverso tutti gli strumenti di informazione, tradizionali e telematici.</p> <p>4. Su richiesta dei soggetti promotori o su iniziativa della Giunta Comunale, potranno intervenire alle riunioni delle arene deliberative dirigenti o tecnici del Comune, oppure consulenti esterni, in modo da fornire ogni supporto circa</p>

<p>la conoscenza della materia oggetto del processo partecipativo.</p>	<p>la conoscenza della materia oggetto del processo partecipativo.</p>
<p>Articolo 9: Esito dei processi partecipativi. 1. La Giunta Comunale deve procedere all'esame della proposta definitiva comunicata dall'arena deliberativa ai sensi dell'articolo 7, adottando, con proprio atto motivato, l'accoglimento anche parziale della proposta definitiva ovvero il rigetto della stessa. 2. In caso di accoglimento della proposta, devono essere precisate nel medesimo atto le fasi e le modalità con cui l'arena deliberativa ha determinato il processo partecipativo nonché le modalità di verifica dei risultati dello stesso processo, di concerto con i cittadini e/o le realtà locali che hanno preso parte all'arena deliberativa.</p>	<p>Articolo 9: Esito dei processi partecipativi. 1. La Giunta Comunale deve procedere all'esame della proposta definitiva comunicata dall'arena deliberativa ai sensi dell'articolo 7, adottando, con proprio atto motivato, l'accoglimento anche parziale della proposta definitiva ovvero il rigetto della stessa. 2. In caso di accoglimento della proposta, devono essere precisate nel medesimo atto le fasi e le modalità con cui l'arena deliberativa ha determinato il processo partecipativo nonché le modalità di verifica dei risultati dello stesso processo, di concerto con i cittadini e/o le realtà locali che hanno preso parte all'arena deliberativa.</p>
<p>CAPO II: CONSULTAZIONE DEI CITTADINI Articolo 10 Altre forme di consultazione 1. Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, dello Statuto e per le finalità ivi previste, possono promuovere, mediante adozione di apposito atto deliberativo, forme di consultazione dei cittadini da effettuarsi attraverso sondaggi, consistenti, di norma, nell'invio ai destinatari di questionari oppure tramite l'istituzione di una consultazione informatica sul sito ufficiale del Comune o indicato dall'ufficio informatico del Comune. 2. Nell'atto deliberativo, di cui al precedente comma 1, devono essere precisati: - l'oggetto ed il fine della consultazione; - le categorie di cittadini e/o residenti che si intendono consultare; - l'ufficio comunale incaricato dell'organizzazione complessiva del sondaggio; - le risorse finanziarie occorrenti. 3. Il questionario deve essere strutturato in modo tale da risultare chiaro e comprensibile per chi risponde e deve contenere precise indicazioni sulle modalità e sui tempi della sua restituzione all'ufficio comunale che lo ha inviato; la restituzione deve avvenire nelle forme più comode per i cittadini e/o residenti e, comunque, senza spese a loro carico. 4. L'ufficio comunale, di cui al precedente comma 2, provvede alla elaborazione del sondaggio, comunicandone i risultati al Sindaco, il quale li trasmette all'organo che ha promosso la consultazione. 5. Possono essere attuate forme di sondaggio diverse dal questionario; l'organo che promuove la consultazione valuta l'opportunità di utilizzare altri strumenti tecnici di sondaggio e l'eventualità di affidarne l'organizzazione, l'esecuzione e l'elaborazione dei risultati a soggetto esterno all'Amministrazione Comunale, dotato delle adeguate capacità professionali. I risultati sono comunicati al Sindaco per la procedura prevista al precedente comma 4. 6. L'organo che ha promosso la consultazione, nel caso adotti eventuali atti o provvedimenti conseguenti, deve darne ampia diffusione pubblica, mediante i mezzi di comunicazione ed informazione ritenuti più idonei.</p>	<p>CAPO II: CONSULTAZIONE DEI CITTADINI Articolo 10 Altre forme di consultazione 1. Il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, dello Statuto e per le finalità ivi previste, possono promuovere, mediante adozione di apposito atto deliberativo, forme di consultazione dei cittadini da effettuarsi attraverso sondaggi, consistenti, di norma, nell'invio ai destinatari di questionari oppure tramite l'istituzione di una consultazione informatica sul sito ufficiale del Comune o indicato dall'ufficio informatico del Comune. 2. Nell'atto deliberativo, di cui al precedente comma 1, devono essere precisati: - l'oggetto ed il fine della consultazione; - le categorie di cittadini e/o residenti che si intendono consultare; - l'ufficio comunale incaricato dell'organizzazione complessiva del sondaggio; - le risorse finanziarie occorrenti. 3. Il questionario deve essere strutturato in modo tale da risultare chiaro e comprensibile per chi risponde e deve contenere precise indicazioni sulle modalità e sui tempi della sua restituzione all'ufficio comunale che lo ha inviato; la restituzione deve avvenire nelle forme più comode per i cittadini e/o residenti e, comunque, senza spese a loro carico. 4. L'ufficio comunale, di cui al precedente comma 2, provvede alla elaborazione del sondaggio, comunicandone i risultati al Sindaco, il quale li trasmette all'organo che ha promosso la consultazione. 5. Possono essere attuate forme di sondaggio diverse dal questionario; l'organo che promuove la consultazione valuta l'opportunità di utilizzare altri strumenti tecnici di sondaggio e l'eventualità di affidarne l'organizzazione, l'esecuzione e l'elaborazione dei risultati a soggetto esterno all'Amministrazione Comunale, dotato delle adeguate capacità professionali. I risultati sono comunicati al Sindaco per la procedura prevista al precedente comma 4. 6. L'organo che ha promosso la consultazione, nel caso adotti eventuali atti o provvedimenti conseguenti, deve darne ampia diffusione pubblica, mediante i mezzi di comunicazione ed informazione ritenuti più idonei.</p>
<p>CAPO III: REFERENDUM CONSULTIVO Articolo 11: Oggetto 1. Il presente capo disciplina le modalità di svolgimento dei referendum consultivi, previsti dall'articolo 10 dello</p>	<p>CAPO III: REFERENDUM CONSULTIVO Articolo 11: Oggetto 1. Il presente capo disciplina le modalità di svolgimento dei referendum consultivi, previsti dall'articolo 10 dello</p>

Statuto, che l'Amministrazione Comunale indice per consentire ai cittadini di manifestare i propri intendimenti in merito a tematiche di rilevante interesse per la città e di competenza dell'Amministrazione stessa.	Statuto, che l'Amministrazione Comunale indice per consentire ai cittadini di manifestare i propri intendimenti in merito a tematiche di rilevante interesse per la città e di competenza dell'Amministrazione stessa.
Articolo 12: Promotori del referendum 1. Il referendum consultivo può essere promosso: - dall'Amministrazione Comunale a mezzo di atto deliberativo del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati; - quando vi sia richiesta da parte di 1/10 degli elettori del Comune, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.	Articolo 12: Promotori del referendum 1. Il referendum consultivo può essere promosso: - dall'Amministrazione Comunale a mezzo di atto deliberativo del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati; - quando vi sia richiesta da parte di 1/10 degli elettori del Comune, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
Articolo 13: Oggetto del referendum 1. I referendum consultivi riguardano le materie di grande interesse per la cittadinanza con le eccezioni previste al comma 2 dell'articolo 10 dello Statuto Comunale.	Articolo 13: Oggetto del referendum 1. I referendum consultivi riguardano le materie di grande interesse per la cittadinanza con le eccezioni previste al comma 2 dell'articolo 10 dello Statuto Comunale.
Articolo 14: Caratteristiche del quesito referendario 1. La consultazione referendaria, nella sua indicazione CONSULTIVA, consiste in una proposta di adozione, modifica o revoca di una specifica decisione amministrativa, al fine di cambiare la situazione vigente. Essendo la consultazione consultiva l'esito referendario, in ogni caso, non obbliga l'Amministrazione Comunale all'adozione, alla modifica o alla revoca di alcune atto o decisione amministrativa inerente il quesito referendario. 2. Il relativo quesito deve essere formulato in modo breve e chiaro, tale da non provocare, nei votanti, dubbi circa l'espressione del loro voto. 3. La formulazione del quesito, inoltre, deve essere tale da non condizionare e/o indirizzare l'espressione del voto degli elettori, bensì tendente a determinarne l'univoca volontà. 4. Alla consultazione referendaria sono ammessi anche quesiti in cui gli elettori non siano soltanto chiamati a dare risposta affermativa o negativa, ma possano eventualmente scegliere tra due o più alternative poste dai proponenti.	Articolo 14: Caratteristiche del quesito referendario 1. La consultazione referendaria, nella sua indicazione CONSULTIVA, consiste in una proposta di adozione, modifica o revoca di una specifica decisione amministrativa, al fine di cambiare la situazione vigente. Essendo la consultazione consultiva l'esito referendario, in ogni caso, non obbliga l'Amministrazione Comunale all'adozione, alla modifica o alla revoca di alcune atto o decisione amministrativa inerente il quesito referendario. 2. Il relativo quesito deve essere formulato in modo breve e chiaro, tale da non provocare, nei votanti, dubbi circa l'espressione del loro voto. 3. La formulazione del quesito, inoltre, deve essere tale da non condizionare e/o indirizzare l'espressione del voto degli elettori, bensì tendente a determinarne l'univoca volontà. 4. Alla consultazione referendaria sono ammessi anche quesiti in cui gli elettori non siano soltanto chiamati a dare risposta affermativa o negativa, ma possano eventualmente scegliere tra due o più alternative poste dai proponenti.
Articolo 15: Limitazioni 1. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti. 2. Qualora siano state depositate richieste referendarie in numero superiore a tre, la tornata referendaria viene indetta relativamente alle prime tre richieste dichiarate ammissibili dalla Commissione per il referendum, rinviando le ulteriori istanze alla tornata successiva, con diritto di priorità sulle eventuali sopravvenienti richieste. 3. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di referendum negli ultimi 3 (tre) anni .	Articolo 15: Limitazioni 1. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di dieci quesiti. 2. Qualora siano state depositate richieste referendarie in numero superiore a tre, la tornata referendaria viene indetta relativamente alle prime tre richieste dichiarate ammissibili dalla Commissione per il referendum, rinviando le ulteriori istanze alla tornata successiva, con diritto di priorità sulle eventuali sopravvenienti richieste. 3. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano già formato oggetto di referendum negli ultimi 18 (diciotto) mesi .
Articolo 16 : Comitato Promotore 1. Qualora il referendum consultivo sia frutto del diritto d'iniziativa popolare, i cittadini promotori costituiscono, con la sottoscrizione autenticata nelle forme di legge di almeno 100 (cento) elettori del Comune, un Comitato promotore composto da cinque di essi, di cui uno è chiamato a svolgere le funzioni di Coordinatore, esercitandone la rappresentanza. 2. Le firme di cui al comma precedente sono raccolte su appositi moduli, stampati a cura del Comitato promotore, in conformità dell'allegato "A" del presente Regolamento. 3. Qualora sia il Consiglio Comunale a proporre il	Articolo 16 : Comitato Promotore 1. Qualora il referendum consultivo sia frutto del diritto d'iniziativa popolare, i cittadini promotori costituiscono, con la sottoscrizione autenticata nelle forme di legge di almeno 10 (dieci) elettori del Comune, un Comitato promotore composto da cinque di essi, di cui uno è chiamato a svolgere le funzioni di Coordinatore, esercitandone la rappresentanza. 2. Le firme di cui al comma precedente sono raccolte su appositi moduli, stampati a cura del Comitato promotore, in conformità dell'allegato "A" del presente Regolamento. 3. Qualora sia il Consiglio Comunale a proporre il

<p>referendum, ai sensi dei commi 1 dell'articolo 10 dello Statuto, nella relativa deliberazione viene stabilito il testo del quesito da sottoporre a consultazione e vengono stanziati i fondi necessari per l'organizzazione del referendum. La deliberazione, immediatamente eseguibile, viene trasmessa al Sindaco affinché egli provveda all'indizione del referendum e a tutti gli atti conseguenti.</p>	<p>referendum, ai sensi dei commi 1 dell'articolo 10 dello Statuto, nella relativa deliberazione viene stabilito il testo del quesito da sottoporre a consultazione e vengono stanziati i fondi necessari per l'organizzazione del referendum. La deliberazione, immediatamente eseguibile, viene trasmessa al Sindaco affinché egli provveda all'indizione del referendum e a tutti gli atti conseguenti.</p>
<p>Articolo 17 : Presentazione della proposta di referendum</p> <p>1. Il Comitato promotore invia, in forma scritta, al Segretario Comunale la proposta di quesito da sottoporre alla consultazione popolare, allegando le firme dei sottoscrittori previste al comma 1 del precedente articolo 16, e una proposta di provvedimento amministrativo che il Sindaco sottopone, entro 90 (novanta) giorni dal deposito, al Consiglio Comunale.</p> <p>2. Ai fini della più corretta formulazione della proposta referendaria, l'Amministrazione Comunale garantisce ai cittadini promotori, secondo le norme sul diritto di accesso, la consultazione degli atti relativi all'argomento che si intende sottoporre al voto degli elettori.</p> <p>3. Il Segretario Comunale, entro le successive 48 (quarantotto) ore, provvede ad inoltrare la proposta al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo consiliari, alla Commissione per i referendum di cui al successivo articolo 18 ed all'Ufficio Elettorale.</p> <p>4. Entro dieci giorni dalla presentazione della proposta referendaria, l'Ufficio elettorale accerta il possesso dei requisiti previsti da parte dei sottoscrittori della richiesta.</p>	<p>Articolo 17 : Presentazione della proposta di referendum</p> <p>1. Il Comitato promotore invia, in forma scritta, al Segretario Comunale la proposta di quesito da sottoporre alla consultazione popolare, allegando le firme dei sottoscrittori previste al comma 1 del precedente articolo 16, e una proposta di provvedimento amministrativo che il Sindaco sottopone, entro 90 (novanta) giorni dal deposito, al Consiglio Comunale.</p> <p>2. Ai fini della più corretta formulazione della proposta referendaria, l'Amministrazione Comunale garantisce ai cittadini promotori, secondo le norme sul diritto di accesso, la consultazione ed il rilascio di copia degli atti relativi all'argomento che si intende sottoporre al voto degli elettori.</p> <p>3. Il Segretario Comunale, entro le successive 48 (quarantotto) ore, provvede ad inoltrare la proposta al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo consiliari, alla Commissione per i referendum di cui al successivo articolo 18 ed all'Ufficio Elettorale.</p> <p>4. Entro dieci giorni dalla presentazione della proposta referendaria, l'Ufficio elettorale accerta il possesso dei requisiti previsti da parte dei sottoscrittori della richiesta.</p>
	<p>Art aggiuntivo: Richiesta d'assistenza</p> <p>1. L'elettore che intende farsi promotore di una proposta può chiedere alla Presidenza del Consiglio comunale di essere assistito nella redazione del progetto su cui raccogliere le firme dei proponenti, dall'Ufficio legislativo del Consiglio stesso.</p> <p>2. La richiesta deve essere formulata per iscritto, l'Ufficio di presidenza ne verifica l'ammissibilità e stabilisce le modalità dell'assistenza anche per quanto concerne l'effettiva disponibilità delle informazioni e dei dati attinenti alla proposta, raccolti dagli organismi comunali.</p>
<p>Articolo 18: Commissione per i referendum – modalità di funzionamento</p> <p>1. E' istituita la Commissione per i referendum e coincide con la Commissione Elettorale.</p> <p>2. Le riunioni della Commissione non sono aperte al pubblico. Esse sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>3. Alla Commissione compete il controllo diretto di tutte le fasi del procedimento referendario, compresa la propaganda elettorale.</p> <p>4. Alla Commissione dovranno essere messi a disposizione, anche temporaneamente, locali, attrezzature e personale necessari allo svolgimento del suo compito, compreso quello di segreteria. Tutti gli uffici comunali devono assicurare la piena collaborazione alla Commissione.</p>	<p>Articolo 18: Commissione per i referendum – modalità di funzionamento</p> <p>1. E' istituita la Commissione per i referendum composta dal Difensore civico, che lo presiede, e da quattro componenti, scelti a sorte tra cittadini in possesso di idonea qualificazione professionale nelle materie giuridiche, con particolare riferimento al diritto amministrativo e all'ordinamento degli enti locali .</p> <p>2. Funge da segretario della Commissione per i referendum un dipendente comunale addetto al servizio elettorale.</p> <p>3. Qualora il Difensore civico non sia stato nominato la Commissione è presieduta dal Segretario comunale, che esercita le funzioni attribuite dal presente regolamento allo stesso Difensore civico.</p> <p>4. Non possono far parte della Commissione per i referendum il Sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori e coloro che hanno rapporti di parentela od affinità entro il terzo grado con il Sindaco e i dirigenti</p>

	<p>del Comune di Termoli.</p> <p>5. Coloro che, possiedono i requisiti richiesti, entro il 31 Gennaio, sono inseriti in un apposito elenco dal quale vengono sorteggiati in seduta pubblica.</p> <p>6. Il sorteggio viene effettuato dal difensore civico.</p> <p>7. Le riunioni della Commissione sono aperte al pubblico. Esse sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>8. Alla Commissione compete il controllo diretto di tutte le fasi del procedimento referendario, compresa la propaganda elettorale.</p> <p>9. Alla Commissione dovranno essere messi a disposizione, anche temporaneamente, locali, attrezzature e personale necessari allo svolgimento del suo compito, compreso quello di segreteria. Tutti gli uffici comunali devono assicurare la piena collaborazione alla Commissione.</p>
<p>Articolo 19: Giudizio di ammissibilità</p> <p>1. Il Sindaco convoca, nei termini stabiliti dallo Statuto, la Commissione per i referendum.</p> <p>2. La Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 3 del precedente articolo 17, si pronuncia, udito il Comitato promotore, sull'ammissibilità del quesito, limitando il suo esame unicamente agli aspetti di legittimità e di conformità al comma 2 dell'articolo 10 dello Statuto, nonché alla piena comprensibilità del quesito stesso.</p> <p>3. La Commissione, ai fini dell'ammissibilità, può chiedere al Comitato promotore la riformulazione del quesito referendario e/o concordare gli eventuali adeguamenti e modifiche ritenute necessarie acquisendo, nel contempo, anche tramite audizione diretta, tutte le informazioni ed i chiarimenti dal Comitato stesso.</p> <p>4. Nell'eventualità che la Commissione sia orientata ad esprimere giudizio negativo circa l'ammissibilità del quesito, prima di pronunciarsi ufficialmente, convoca il Coordinatore del Comitato promotore per acquisire ogni ulteriore elemento utile alla valutazione del caso e alla definizione del parere.</p> <p>5. La non ammissibilità del quesito deve essere comunicata immediatamente, con atto motivato, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco provvede a notificare la decisione al Comitato promotore, entro 5 (cinque) giorni dalla sua adozione.</p> <p>6. Qualora la richiesta referendaria venga dichiarata non ammissibile, il Comitato promotore può, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della relativa decisione, chiedere il pronunciamento del Consiglio Comunale, che a maggioranza semplice decide in via definitiva.</p> <p>7. Se la richiesta di referendum viene ritenuta ammissibile, la decisione viene immediatamente comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco notifica il provvedimento al Comitato promotore entro 5 (cinque) giorni dalla sua adozione.</p> <p>8. Ove, successivamente alla dichiarazione di ammissibilità e prima della votazione, l'atto oggetto del referendum sia integralmente revocato o, comunque, sia integralmente divenuto inefficace o abbia esaurito i suoi</p>	<p>Articolo 19: Giudizio di ammissibilità</p> <p>1. Il Sindaco convoca, nei termini stabiliti dallo Statuto, la Commissione per i referendum.</p> <p>2. La Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 3 del precedente articolo 17, si pronuncia, udito il Comitato promotore, sull'ammissibilità del quesito, limitando il suo esame unicamente agli aspetti di legittimità e di conformità al comma 2 dell'articolo 10 dello Statuto, nonché alla piena comprensibilità del quesito stesso.</p> <p>3. La Commissione, ai fini dell'ammissibilità, può chiedere al Comitato promotore la riformulazione del quesito referendario e/o concordare gli eventuali adeguamenti e modifiche ritenute necessarie acquisendo, nel contempo, anche tramite audizione diretta, tutte le informazioni ed i chiarimenti dal Comitato stesso.</p> <p>4. Nell'eventualità che la Commissione sia orientata ad esprimere giudizio negativo circa l'ammissibilità del quesito, prima di pronunciarsi ufficialmente, convoca il Coordinatore del Comitato promotore per acquisire ogni ulteriore elemento utile alla valutazione del caso e alla definizione del parere.</p> <p>5. La non ammissibilità del quesito deve essere comunicata immediatamente, con atto motivato, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco provvede a notificare la decisione al Comitato promotore, entro 5 (cinque) giorni dalla sua adozione.</p> <p>6. Qualora la richiesta referendaria venga dichiarata non ammissibile, il Comitato promotore può, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della relativa decisione, chiedere il pronunciamento del Consiglio Comunale, che a maggioranza semplice decide in via definitiva.</p> <p>7. Se la richiesta di referendum viene ritenuta ammissibile, la decisione viene immediatamente comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco notifica il provvedimento al Comitato promotore entro 5 (cinque) giorni dalla sua adozione.</p> <p>8. Ove, successivamente alla dichiarazione di ammissibilità e prima della votazione, l'atto oggetto del referendum sia integralmente revocato o, comunque, sia integralmente divenuto inefficace o abbia esaurito i suoi</p>

<p>effetti, il Sindaco ordina la conclusione del procedimento referendario dandone comunicazione al Comitato promotore e, con pubblici manifesti, alla cittadinanza. Qualora, nella fase procedimentale precedente, intervenga la modifica dell'atto oggetto del referendum, il Sindaco richiede alla Commissione per i referendum, sentito il Comitato promotore, la valutazione circa l'idoneità della modifica a superare il quesito referendario e, ove l'atto di modifica sia valutato idoneo, egli ordina la conclusione del procedimento, in analogia con quanto stabilito in precedenza mentre, in caso contrario, dispone la prosecuzione del procedimento e il quesito viene riformulato dalla Commissione per i referendum, sentito il Comitato promotore, in modo tale da essere concentrato sull'atto risultante dalla modifica.</p> <p>9. Tutte le decisioni inerenti il giudizio della Commissione sull'ammissibilità o meno del referendum devono essere comunicate al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capigruppo consiliari; notificate al Comitato promotore ed affisse all'Albo Pretorio del Comune.</p>	<p>effetti, il Sindaco ordina la conclusione del procedimento referendario dandone comunicazione al Comitato promotore e, con pubblici manifesti, alla cittadinanza. Qualora, nella fase procedimentale precedente, intervenga la modifica dell'atto oggetto del referendum, il Sindaco richiede alla Commissione per i referendum, sentito il Comitato promotore, la valutazione circa l'idoneità della modifica a superare il quesito referendario e, ove l'atto di modifica sia valutato idoneo, egli ordina la conclusione del procedimento, in analogia con quanto stabilito in precedenza mentre, in caso contrario, dispone la prosecuzione del procedimento e il quesito viene riformulato dalla Commissione per i referendum, sentito il Comitato promotore, in modo tale da essere concentrato sull'atto risultante dalla modifica.</p> <p>9. Tutte le decisioni inerenti il giudizio della Commissione sull'ammissibilità o meno del referendum devono essere comunicate al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capigruppo consiliari; notificate al Comitato promotore ed affisse all'Albo Pretorio del Comune.</p>
<p>Articolo 20: Firme dei sottoscrittori - caratteristiche dei moduli</p> <p>1. Qualora la richiesta di referendum sia stata giudicata ammissibile, il Comitato promotore costituito dai cittadini, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della decisione della Commissione per i referendum o del Consiglio Comunale, procede alla raccolta delle firme necessarie e al loro deposito presso il Segretario Generale del Comune.</p> <p>2. Le firme dei sottoscrittori devono essere in numero non inferiore ad 1/10 degli aventi diritto al voto per le elezioni comunali, calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del raggiungimento del numero di firme necessario, vengono conteggiate anche quelle già debitamente raccolte per la costituzione del Comitato promotore.</p> <p>3. Le firme sono raccolte su appositi moduli, stampati a cura del Comitato promotore, in conformità dell'allegato "B" al presente Regolamento.</p> <p>4. Le firme raccolte su moduli non conformi o che presentino cancellature, abrasioni o aggiunte sono nulle.</p> <p>5. L'Amministrazione Comunale garantirà la raccolta delle sottoscrizioni presso gli uffici comunali appositamente indicati.</p> <p>6. Al Comitato promotore verrà corrisposta, per un unico quesito referendario, la somma forfettaria di € 1.000, a condizione che venga raggiunto il numero di firme prescritto.</p> <p>7. La cifra suddetta verrà effettivamente corrisposta solo se il referendum sia stato giudicato ammissibile. In tali casi, il Sindaco ordina alla Ragioneria comunale il pagamento della somma spettante al Comitato promotore.</p> <p>8. Tale somma, a titolo di rimborso spese, dovrà essere debitamente rendicontata dal Coordinatore del Comitato promotore entro e non oltre 4 (quattro) mesi dalla proclamazione dell'esito finale della consultazione. Il rendiconto, sottoscritto dal Coordinatore del Comitato promotore, dovrà essere trasmesso alla Commissione per i referendum e al Presidente del Consiglio Comunale.</p> <p>9. Qualora le spese effettivamente sostenute dal Comitato siano inferiori a quanto corrisposto dal Comune, il</p>	<p>Articolo 20: Firme dei sottoscrittori - caratteristiche dei moduli</p> <p>1. Qualora la richiesta di referendum sia stata giudicata ammissibile, il Comitato promotore costituito dai cittadini, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della decisione della Commissione per i referendum o del Consiglio Comunale, procede alla raccolta delle firme necessarie e al loro deposito presso il Segretario Generale del Comune.</p> <p>2. Le firme dei sottoscrittori devono essere in numero non inferiore ad 1/10 degli aventi diritto al voto per le elezioni comunali, calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del raggiungimento del numero di firme necessario, vengono conteggiate anche quelle già debitamente raccolte per la costituzione del Comitato promotore.</p> <p>3. Le firme sono raccolte su appositi moduli, stampati a cura del Comitato promotore, in conformità dell'allegato "B" al presente Regolamento.</p> <p>4. Le firme raccolte su moduli non conformi o che presentino cancellature, abrasioni o aggiunte sono nulle.</p> <p>5. L'Amministrazione Comunale garantirà la raccolta delle sottoscrizioni presso gli uffici comunali appositamente indicati.</p> <p>6. Al Comitato promotore verrà corrisposta, per un unico quesito referendario, la somma forfettaria di € 1.000, a condizione che venga raggiunto il numero di firme prescritto.</p> <p>7. La cifra suddetta verrà effettivamente corrisposta solo se il referendum sia stato giudicato ammissibile. In tali casi, il Sindaco ordina alla Ragioneria comunale il pagamento della somma spettante al Comitato promotore.</p> <p>8. Tale somma, a titolo di rimborso spese, dovrà essere debitamente rendicontata dal Coordinatore del Comitato promotore entro e non oltre 4 (quattro) mesi dalla proclamazione dell'esito finale della consultazione. Il rendiconto, sottoscritto dal Coordinatore del Comitato promotore, dovrà essere trasmesso alla Commissione per i referendum e al Presidente del Consiglio Comunale.</p> <p>9. Qualora le spese effettivamente sostenute dal Comitato siano inferiori a quanto corrisposto dal Comune, il</p>

<p>Coordinatore provvede a restituire le somme eccedenti mediante versamento da effettuare presso la Tesoreria del Comune.</p>	<p>Coordinatore provvede a restituire le somme eccedenti mediante versamento da effettuare presso la Tesoreria del Comune.</p> <p>10. la raccolta firme può avvenire in qualsiasi luogo pubblico.</p>
<p>Articolo 21: Autenticazione delle firme 1. Le firme – accanto alle quali devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il comune e la data di nascita del sottoscrittore – sono autenticate nelle forme previste per le elezioni degli organi comunali. 2. Le firme raccolte devono in ogni caso essere corredate, a cura del Comitato promotore, dai certificati di iscrizione – anche collettivi – dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Termoli. 3. A tale scopo, l’Ufficio elettorale del Comune provvede agli adempimenti di sua competenza nelle stesse forme e nei tempi previsti per le elezioni degli organi comunali.</p>	<p>Articolo 21: Autenticazione delle firme 1. Le firme – accanto alle quali devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il comune e la data di nascita del sottoscrittore – sono autenticate nelle forme previste per le elezioni degli organi comunali. 2. Le firme raccolte devono in ogni caso essere corredate, a cura del Comitato promotore, dai certificati di iscrizione – anche collettivi – dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune di Termoli. 3. A tale scopo, l’Ufficio elettorale del Comune provvede agli adempimenti di sua competenza nelle stesse forme e nei tempi previsti per le elezioni degli organi comunali</p>
<p>Articolo 22: Accertamento dei requisiti 1. Il Sindaco, entro 10 (dieci) giorni dall’avvenuto deposito delle firme presso il Segretario Generale, convoca la Commissione per i referendum che accerta la regolarità delle sottoscrizioni, nonché l’iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del Comune, avvalendosi dell’Ufficio elettorale. 2. La Commissione, verificata la regolarità della documentazione presentata e richiedendo – se necessario – chiarimenti al Comitato promotore, comunica al Sindaco l’esito positivo dell’istruttoria affinché egli possa procedere all’indizione del referendum, ovvero ne dichiara l’improcedibilità per mancanza del numero richiesto di firmatari. 3. In caso di mancato raggiungimento della necessaria quantità di sottoscrittori, la proposta referendaria non potrà essere reiterata prima che siano trascorsi due anni.</p>	<p>Articolo 22: Accertamento dei requisiti 1. Il Sindaco, entro 10 (dieci) giorni dall’avvenuto deposito delle firme presso il Segretario Generale, convoca la Commissione per i referendum che accerta la regolarità delle sottoscrizioni, nonché l’iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del Comune, avvalendosi dell’Ufficio elettorale. 2. La Commissione, verificata la regolarità della documentazione presentata e richiedendo – se necessario – chiarimenti al Comitato promotore, comunica al Sindaco l’esito positivo dell’istruttoria affinché egli possa procedere all’indizione del referendum, ovvero ne dichiara l’improcedibilità per mancanza del numero richiesto di firmatari. 3. In caso di mancato raggiungimento della necessaria quantità di sottoscrittori, la proposta referendaria non potrà essere reiterata prima che siano trascorso un anno.</p>
<p>Articolo 23: ARTICOLO MANCANTE</p>	<p>Articolo 23: ARTICOLO MANCANTE</p>
<p>Articolo 24: Indizione del referendum 1. A seguito dell’esito positivo della verifica di regolarità sulla documentazione presentata dal Comitato promotore, il Sindaco, entro 20 (venti) giorni, sottopone al Consiglio Comunale l’effettuazione del referendum. 2. Il Consiglio Comunale dà corso al referendum, con apposita deliberazione, nella quale, oltre a stabilire il testo del quesito da sottoporre a suffragio e la data in cui si effettuerà la consultazione referendaria, vengono stanziati i fondi per l’organizzazione del referendum e viene individuato il Responsabile del procedimento, il quale sovrintende e coordina tutte le fasi del procedimento medesimo, in collaborazione con tutti i settori interessati. 3. Il Sindaco indice il referendum, una volta che siano state espletate le procedure previste nei precedenti commi; nel relativo decreto viene specificato il testo del quesito da sottoporre a votazione e la data in cui si svolgerà la consultazione; inoltre vengono comunicati i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto e le procedure relative alla campagna elettorale.</p>	<p>Articolo 24: Indizione del referendum 1. Dell’ammissione tecnica del referendum la Commissione per i Referendum dà comunicazione immediata al Sindaco che entro 8 (otto) giorni convoca il Consiglio comunale in seduta straordinaria per decidere sull’eventuale accoglimento dei contenuti del quesito, evitando in tal modo la consultazione popolare. 2. Se il Consiglio delibera di recepire il quesito referendario emanando propri atti, lo comunica alla Commissione per i Referendum ed al Comitato promotore; quest’ultimo decide se il contenuto del quesito è stato sostanzialmente soddisfatto, sicché è venuto meno l’oggetto del referendum, o se invece gli atti emanati soddisfano soltanto parzialmente l’oggetto del quesito e la consultazione deve comunque tenersi. 3. Il Sindaco indice il referendum, una volta che siano state espletate le procedure previste nei precedenti commi; nel relativo decreto viene specificato il testo del quesito da sottoporre a votazione e la data in cui si svolgerà la consultazione; inoltre vengono comunicati i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto e le procedure relative alla campagna elettorale.</p>

<p>Articolo 25: Data di svolgimento del referendum</p> <p>1. Il referendum si svolge in un'unica giornata di domenica compresa nel semestre successivo a quello della deliberazione istitutrice dello stesso non in concomitanza con altre operazioni di voto.</p> <p>2. Il periodo della campagna elettorale per il referendum consultivo non può coincidere con altre operazioni di voto.</p> <p>3. Dopo la pubblicazione del decreto d'indizione di elezioni politiche o amministrative o di referendum statali, regionali o provinciali, non possono essere indetti referendum comunali; quelli già programmati sono rinviati a nuova data.</p> <p>4. Quando il Consiglio Comunale sia sospeso dalle sue funzioni, o sia stato sciolto per uno dei motivi previsti dalla normativa vigente, ovvero venga rinnovato in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni referendaria e, nel caso di scioglimento anticipato, i referendum già indetti vengono posposti all'anno successivo.</p>	<p>Articolo 25: Data di svolgimento del referendum</p> <p>1. Il referendum si svolge in due giornate, Domenica e Lunedì, comprese tra il trentesimo e il novantesimo giorno successivo alla emanazione della deliberazione istitutrice dello stesso.</p> <p>2. I referendum vengono effettuati nei seguenti periodi: - dal 1° Marzo al 31 Giugno; - dal 1° Settembre al 31 Novembre.</p> <p>3. Il periodo della campagna elettorale per il referendum consultivo non può coincidere con altre operazioni di voto.</p> <p>4. Quando il Consiglio Comunale sia sospeso dalle sue funzioni, o sia stato sciolto per uno dei motivi previsti dalla normativa vigente, ovvero venga rinnovato in via ordinaria o straordinaria, non possono svolgersi consultazioni referendaria e, nel caso di scioglimento anticipato, i referendum già indetti vengono posposti alla prima data utile.</p>
	<p>Art. aggiuntivo: Norme di raccordo del procedimento referendario con quello nazionale o regionale.</p> <p>1. Se nel corso dell'anno sono indetti referendum nazionali o regionali, il Sindaco può indire, con le modalità di cui all'art. 24 i referendum comunali nella medesima data di svolgimento dei referendum nazionali o regionali, modificando eventualmente quella già fissata, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. 25 comma 2.</p>
<p>Articolo 26: Pubblicizzazione del referendum</p> <p>1. Entro il 45 (quarantacinquesimo) giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco informa la cittadinanza, disponendo la pubblicazione di manifesti-avviso – da esporsi all'Albo pretorio, nelle sedi circoscrizionali e in altri luoghi pubblici, nonché tramite affissione stradale – coi quali vengono precisati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a consultazione referendaria; - il giorno e l'orario di votazione; - i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto; - le procedure relative alla propaganda elettorale; - l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nell'apposito certificato elettorale che sarà consegnato a tutti gli elettori; - l'avvertenza, ai sensi del successivo art. 35, del quorum necessario per l'efficacia del referendum. 	<p>Articolo 26: Pubblicizzazione del referendum</p> <p>1. Entro il 45 (quarantacinquesimo) giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco informa la cittadinanza, disponendo la pubblicazione di manifesti-avviso – da esporsi all'Albo pretorio, nelle sedi circoscrizionali e in altri luoghi pubblici, nonché tramite affissione stradale – coi quali vengono precisati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a consultazione referendaria; - il giorno e l'orario di votazione; - i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto; - le procedure relative alla propaganda elettorale; - l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nell'apposito certificato elettorale che sarà consegnato a tutti gli elettori; - l'avvertenza, ai sensi del successivo art. 35, del quorum necessario per l'efficacia del referendum.
<p>Articolo 27: Attività e spazi di propaganda</p> <p>1. Il Comitato promotore, così come i raggruppamenti politici presentatisi alle ultime elezioni per il Consiglio comunale o per il Parlamento nazionale, godono paritariamente di appositi spazi per l'affissione della propaganda, individuati dalla Giunta tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni, da utilizzarsi, durante la campagna referendaria, esclusivamente a tale scopo.</p> <p>2. Condizioni di parità vengono garantite anche in ogni altro tipo di spazio informativo di competenza dell'Amministrazione Comunale. Garante delle condizioni di parità è la Commissione per i referendum.</p> <p>3. La propaganda relativa al referendum è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.</p>	<p>Articolo 27: Attività e spazi di propaganda</p> <p>1. Il Comitato promotore, così come i raggruppamenti politici presentatisi alle ultime elezioni per il Consiglio comunale o per il Parlamento nazionale, godono paritariamente di appositi spazi per l'affissione della propaganda, individuati dalla Giunta tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni, da utilizzarsi, durante la campagna referendaria, esclusivamente a tale scopo.</p> <p>2. Condizioni di parità vengono garantite anche in ogni altro tipo di spazio informativo di competenza dell'Amministrazione Comunale. Garante delle condizioni di parità è la Commissione per i referendum.</p> <p>3. La propaganda relativa al referendum è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.</p>

<p>Ogni attività di propaganda cesserà alle ore 24.00 del venerdì antecedente la domenica prescelta per la consultazione.</p>	<p>Ogni attività di propaganda cesserà alle ore 24.00 del venerdì antecedente la domenica prescelta per la consultazione.</p>
<p>Articolo 28: Partecipanti al referendum 1. Hanno diritto a votare per il referendum tutti coloro che, maggiorenni, risultino residenti a Termoli all'ultima revisione delle liste precedente la data della consultazione, purché non siano incorsi in fatti che per la legge italiana determinano la perdita della capacità elettorale.</p>	<p>Articolo 28: Partecipanti al referendum 1. Hanno diritto a votare per il referendum tutti coloro che, maggiorenni, risultino residenti a Termoli all'ultima revisione delle liste precedente la data della consultazione, purché non siano incorsi in fatti che per la legge italiana determinano la perdita della capacità elettorale.</p>
<p>Articolo 29: Numero e ubicazione dei seggi elettorali 1. Gli adempimenti necessari allo svolgimento del referendum consultivo sono di competenza della Giunta Comunale. Spetta, in particolare, ad essa la determinazione ed indicazione del numero e dell'ubicazione dei seggi, sentito il parere della Commissione Elettorale Comunale. 2. La Giunta può stabilire una quantità diversa di sezioni elettorali, rispetto a quella esistente, attraverso il loro accorpamento. 3. La Giunta potrà decidere se avvalersi, per i seggi, degli edifici scolastici situati nel territorio comunale o di locali di proprietà comunale (sedi circoscrizionali, biblioteche, palestre, ecc.).</p>	<p>Articolo 29: Numero e ubicazione dei seggi elettorali 1. Gli adempimenti necessari allo svolgimento del referendum consultivo sono di competenza della Giunta Comunale. Spetta, in particolare, ad essa la determinazione ed indicazione del numero e dell'ubicazione dei seggi, sentito il parere della Commissione Elettorale Comunale. 2. La Giunta può stabilire una quantità diversa di sezioni elettorali, rispetto a quella esistente, attraverso il loro accorpamento. L'eventuale riduzioni del numero di seggi non potrà eccedere il 20% del numero totale dei seggi istituiti nelle ultime elezioni comunali. 3. La Giunta potrà decidere se avvalersi, per i seggi, degli edifici scolastici situati nel territorio comunale o di locali di proprietà comunale (sedi circoscrizionali, biblioteche, palestre, ecc.).</p>
<p>Articolo 30: Composizione delle sezioni elettorali 1. Ogni sezione elettorale è costituita da un presidente e tre scrutatori, di cui uno, scelto dal Presidente, funge da Segretario. 2. I presidenti e gli scrutatori sono nominati dal Sindaco almeno 15 (quindici) giorni prima della data di effettuazione del referendum. E' facoltà della Giunta costituire i seggi con personale dell'Amministrazione comunale o ricorrere alla nomina di cittadini idonei agli uffici di presidente o scrutatore, ricorrendo alle procedure stabilite dalle norme per le elezioni delle Camere. 3. Sarà cura dell'Ufficio elettorale istruire debitamente tutto il personale comunale impegnato nella consultazione. 4. Sia nel caso del personale comunale, che dei cittadini idonei agli uffici di sezione, l'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco, onde consentire l'immediata sostituzione. 5. Se all'insediamento del seggio si dovesse constatare l'assenza di uno scrutatore, il presidente della sezione deve provvedere alla sostituzione con la nomina di un cittadino avente diritto al voto. 6. L'assolvimento delle funzioni di presidente e scrutatore da parte di personale dipendente dell'Amministrazione Comunale è valutato, a tutti gli effetti, come servizio lavorativo reso in giorno festivo. Per i membri del seggio non dipendenti comunali è prevista la corresponsione dell'indennità di cui alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.</p>	<p>Articolo 30: Composizione delle sezioni elettorali 1. Ogni sezione elettorale è costituita da un presidente e tre scrutatori, di cui uno, scelto dal Presidente, funge da Segretario. 2. I presidenti e gli scrutatori sono nominati dal Sindaco almeno 15 (quindici) giorni prima della data di effettuazione del referendum. E' facoltà della Giunta costituire i seggi con personale dell'Amministrazione comunale o ricorrere alla nomina di cittadini idonei agli uffici di presidente o scrutatore, ricorrendo alle procedure stabilite dalle norme per le elezioni delle Camere. 3. Sarà cura dell'Ufficio elettorale istruire debitamente tutto il personale comunale impegnato nella consultazione. 4. Sia nel caso del personale comunale, che dei cittadini idonei agli uffici di sezione, l'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere tempestivamente comunicata al Sindaco, onde consentire l'immediata sostituzione. 5. Se all'insediamento del seggio si dovesse constatare l'assenza di uno scrutatore, il presidente della sezione deve provvedere alla sostituzione con la nomina di un cittadino avente diritto al voto. 6. L'assolvimento delle funzioni di presidente e scrutatore da parte di personale dipendente dell'Amministrazione Comunale è valutato, a tutti gli effetti, come servizio lavorativo reso in giorno festivo. Per i membri del seggio non dipendenti comunali è prevista la corresponsione dell'indennità di cui alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.</p>
<p>Articolo 31: Schede per la votazione 1. Le schede per il referendum saranno predisposte sulla base della tipologia della richiesta referendaria, a seconda cioè che il quesito comporti la scelta tra una risposta affermativa ed una negativa, oppure tra due o più alternative sottoposte al giudizio dell'elettorato.</p>	<p>Articolo 31: Schede per la votazione 1. Le schede per il referendum saranno predisposte sulla base della tipologia della richiesta referendaria, a seconda cioè che il quesito comporti la scelta tra una risposta affermativa ed una negativa, oppure tra due o più alternative sottoposte al giudizio dell'elettorato.</p>

<p>2. Nel caso di più quesiti da sottoporre contemporaneamente al voto, gli elettori riceveranno schede di colore diverso a seconda del referendum.</p>	<p>2. Nel caso di più quesiti da sottoporre contemporaneamente al voto, gli elettori riceveranno schede di colore diverso a seconda del referendum.</p>
<p>Articolo 32: Rappresentanti dei comitati e dei partiti politici</p> <p>1. Il Comitato promotore, ed i raggruppamenti politici, possono designare loro rappresentanti nei seggi elettorali predisposti per la consultazione referendaria. Questi potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi elettorali, nonché alle operazioni dell'Ufficio elettorale.</p> <p>2. La designazione avviene su delega autenticata sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal rappresentante del comitato promotore; - dal responsabile locale dei diversi raggruppamenti politici. <p>3. Alle operazioni di cui sopra potranno assistere i Consiglieri comunali e, inoltre, i rappresentanti dei Gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale, designati allo scopo dai singoli Capigruppo.</p>	<p>Articolo 32: Rappresentanti dei comitati e dei partiti politici</p> <p>1. Il Comitato promotore, ed i raggruppamenti politici, possono designare loro rappresentanti nei seggi elettorali predisposti per la consultazione referendaria. Questi potranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi elettorali, nonché alle operazioni dell'Ufficio elettorale sedendo al tavolo dell'Ufficio o in prossimità di esso; - far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni; - sono autorizzati ad indossare eventuali loghi o contrassegni distintivi del gruppo, movimento o partito che rappresentano. <p>2. La designazione avviene su delega autenticata sottoscritta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal rappresentante del comitato promotore; - dal responsabile locale dei diversi raggruppamenti politici. <p>3. Alle operazioni di cui sopra potranno assistere i Consiglieri comunali e, inoltre, i rappresentanti dei Gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale, designati allo scopo dai singoli Capigruppo.</p>
<p>Articolo 33: Insediamento dei seggi</p> <p>1. I seggi si insediano alle ore 16.00 del giorno precedente la consultazione, al fine di ricevere il materiale necessario, compresa la lista degli elettori iscritti alla sezione e procedere all'autenticazione delle schede.</p> <p>2. A cura dell'Ufficio elettorale saranno, inoltre, predisposte apposite istruzioni operative onde agevolare il compito degli addetti ai seggi.</p>	<p>Articolo 33: Insediamento dei seggi</p> <p>1. I seggi si insediano alle ore 16.00 del giorno precedente la consultazione, al fine di ricevere il materiale necessario, compresa la lista degli elettori iscritti alla sezione e procedere all'autenticazione delle schede.</p> <p>2. A cura dell'Ufficio elettorale saranno, inoltre, predisposte apposite istruzioni operative onde agevolare il compito degli addetti ai seggi.</p>
<p>Articolo 34: Operazioni di voto e spoglio delle schede</p> <p>1. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7.00 del giorno stabilito per l'effettuazione del referendum e avranno termine alle ore 22.00.</p> <p>2. Per la validità delle operazioni elettorali, il seggio deve, in ogni momento, registrare la presenza di almeno due dei suoi membri.</p> <p>3. Gli elettori vengono identificati attraverso un documento di identità o per conoscenza diretta. Essi, inoltre, devono presentarsi ai seggi muniti del certificato elettorale che sarà timbrato dai componenti il seggio come prova dell'avvenuto voto.</p> <p>4. Al momento della votazione gli elettori riceveranno la scheda (o le schede) per l'espressione del voto che avverrà tracciando un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nella parte della scheda in cui essa è contenuta.</p> <p>5. E' facoltà dei componenti il seggio votare presso la sezione dove prestano servizio.</p> <p>6. In occasione delle consultazioni referendarie, la Giunta Comunale può autorizzare il voto postale e/o il voto telematico. Quest'ultimo può essere disposto, in fase di prima sperimentazione, anche per porzioni del territorio comunale e per quegli elettori che faranno espressa e formale richiesta, mediante apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio elettorale, di poter votare telematicamente con l'utilizzazione di propri computers. Le modalità relative verranno stabilite dall'Ufficio</p>	<p>Articolo 34: Operazioni di voto e spoglio delle schede</p> <p>1. Le operazioni di voto hanno luogo dalle ore 7:00 della Domenica, individuata dall'art. 25 comma 1, fino alle 22:00 dello stesso giorno e dalle ore 7:00 alle ore 15:00 del Lunedì immediatamente successivo.</p> <p>2. Per la validità delle operazioni elettorali, il seggio deve, in ogni momento, registrare la presenza di almeno due dei suoi membri.</p> <p>3. Gli elettori vengono identificati attraverso un documento di identità o per conoscenza diretta. Essi, inoltre, devono presentarsi ai seggi muniti del certificato elettorale che sarà timbrato dai componenti il seggio come prova dell'avvenuto voto.</p> <p>4. Al momento della votazione gli elettori riceveranno la scheda (o le schede) per l'espressione del voto che avverrà tracciando un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nella parte della scheda in cui essa è contenuta.</p> <p>5. E' facoltà dei componenti il seggio votare presso la sezione dove prestano servizio.</p> <p>6. In occasione delle consultazioni referendarie, la Giunta Comunale può autorizzare il voto postale e/o il voto telematico. Quest'ultimo può essere disposto, in fase di prima sperimentazione, anche per porzioni del territorio comunale e per quegli elettori che faranno espressa e formale richiesta, mediante apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio elettorale, di poter votare telematicamente con l'utilizzazione di propri computers.</p>

<p>Elettorale, su indicazione della Giunta.</p> <p>7. Lo scrutinio avrà inizio non appena terminate le operazioni di voto e proseguirà fino alla sua conclusione.</p> <p>8. Di tutte le operazioni di cui ai commi precedenti, viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del seggio e dagli scrutatori, che viene trasmesso all'Ufficio elettorale.</p> <p>9. Lo scrutinio del voto telematico verrà effettuato dal Centro Elaborazione Dati del Comune di Termoli, con redazione di apposito verbale da trasmettersi all'Ufficio elettorale.</p> <p>10. Il voto postale verrà scrutinato direttamente dall'Ufficio elettorale.</p> <p>11. Alla Commissione per i referendum vengono trasmessi gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio. Tali reclami, se formalizzati prima della proclamazione dei risultati, possono pervenire per il tramite dei Presidenti dei seggi, i quali ne cureranno l'immediata trasmissione.</p> <p>12. La Commissione per i referendum giudica tempestivamente circa la fondatezza dei reclami.</p>	<p>Le modalità relative verranno stabilite dall'Ufficio Elettorale, su indicazione della Giunta.</p> <p>7. Lo scrutinio avrà inizio non appena terminate le operazioni di voto e proseguirà fino alla sua conclusione.</p> <p>8. Di tutte le operazioni di cui ai commi precedenti, viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del seggio e dagli scrutatori, che viene trasmesso all'Ufficio elettorale.</p> <p>9. Lo scrutinio del voto telematico verrà effettuato dal Centro Elaborazione Dati del Comune di Termoli, con redazione di apposito verbale da trasmettersi all'Ufficio elettorale.</p> <p>10. Il voto postale verrà scrutinato direttamente dall'Ufficio elettorale.</p> <p>11. Alla Commissione per i referendum vengono trasmessi gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio. Tali reclami, se formalizzati prima della proclamazione dei risultati, possono pervenire per il tramite dei Presidenti dei seggi, i quali ne cureranno l'immediata trasmissione.</p> <p>12. La Commissione per i referendum giudica tempestivamente circa la fondatezza dei reclami.</p>
<p>Articolo 35: Quorum 1. La soglia per la validità del Referendum è espressa come il 50%+1 della media pesata delle ultime 3 (tre) elezioni comunali tra il numero totale dei votanti e la rispettiva affluenza alle urne. (il 50%+1 della media di TOT_VOTANTI x AFFLUENZA relativa alle ultime 3 elezioni comunali).</p>	<p>Articolo 35: Quorum</p> <p>ABROGATO</p>
	<p>Articolo aggiuntivo: Validità del referendum 1. Il referendum è valido se sono validi il 50% + 1 dei voti espressi.</p>
<p>Articolo 36: Verifica dei risultati</p> <p>1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dai seggi, l'Ufficio elettorale procede: - alla verifica del numero totale degli elettori che vi hanno partecipato; - all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, oltre al conteggio delle schede bianche e nulle.</p> <p>2. Delle operazioni di cui sopra viene redatto un verbale da inviarsi, in copia, al Sindaco, alla Commissione per i referendum, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio Comunale e al Coordinatore del Comitato promotore e ai Capigruppo Consiliari.</p>	<p>Articolo 36: Verifica dei risultati</p> <p>1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dai seggi, l'Ufficio elettorale procede: - alla verifica del numero totale degli elettori che vi hanno partecipato; - all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, oltre al conteggio delle schede bianche e nulle.</p> <p>2. Delle operazioni di cui sopra viene redatto un verbale da inviarsi, in copia, al Sindaco, alla Commissione per i referendum, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio Comunale e al Coordinatore del Comitato promotore e ai Capigruppo Consiliari.</p>
<p>Articolo 37: Proclamazione del risultato</p> <p>1. Il Sindaco, ricevuto il verbale di cui al precedente articolo 35, proclama il risultato del referendum assicurandone la più ampia diffusione, tramite i più idonei canali di comunicazione, affinché tutta la cittadinanza possa esserne debitamente informata.</p> <p>2. Contro la proclamazione del risultato può essere presentata – entro 10 (dieci) giorni – motivata istanza di revisione alla Commissione per i referendum, la quale si pronuncia entro i successivi 10 (dieci) giorni</p> <p>3. Qualora la consultazione sia valida, avendo ad essa partecipato la maggioranza degli elettori, la Giunta Comunale – tenuto conto, nella sua autonomia, dell'esito del voto – entro 30 (trenta) giorni dalla votazione sottopone al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito referendario decidendo se e</p>	<p>Articolo 37: Proclamazione del risultato</p> <p>1. Il Sindaco, ricevuto il verbale di cui al precedente articolo 35, proclama il risultato del referendum assicurandone la più ampia diffusione, tramite i più idonei canali di comunicazione, affinché tutta la cittadinanza possa esserne debitamente informata.</p> <p>2. Contro la proclamazione del risultato può essere presentata – entro 10 (dieci) giorni – motivata istanza di revisione alla Commissione per i referendum, la quale si pronuncia entro i successivi 10 (dieci) giorni</p> <p>3. Qualora la consultazione sia valida, avendo ad essa partecipato la maggioranza degli elettori, la Giunta Comunale – tenuto conto, nella sua autonomia, dell'esito del voto – entro 30 (trenta) giorni dalla votazione sottopone al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito referendario decidendo se e</p>

<p>come dare attuazione al risultato medesimo. 4. Nel caso che, invece, non sia stato raggiunto il quorum previsto, il quesito referendario non potrà essere riproposto prima di tre anni.</p>	<p>come dare attuazione al risultato medesimo.</p>
<p>Articolo 38: Rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capo, in particolare per le operazioni di voto e di scrutinio, nonché per le questioni inerenti l'ordine pubblico, fanno testo le disposizioni in materia di referendum nazionali e le norme vigenti di legge, per quanto applicabili.</p>	<p>Articolo 38: Rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capo, in particolare per le operazioni di voto e di scrutinio, nonché per le questioni inerenti l'ordine pubblico, fanno testo le disposizioni in materia di referendum nazionali e le norme vigenti di legge, per quanto applicabili.</p>
<p>CAPO VI: NORME FINALI E TRANSITORIE Articolo 39: Norma finale 1. Le norme del presente regolamento costituiscono un corpo unico con tutte le altre contenute in regolamenti comunali che disciplinino le materie dell'accesso agli atti, dell'informazione ai cittadini e della loro partecipazione ai procedimenti amministrativi. 2. Aspetti che qui non risultino trattati, restano disciplinati dagli altri regolamenti.</p>	<p>CAPO VI: NORME FINALI E TRANSITORIE Articolo 39: Norma finale 1. Le norme del presente regolamento costituiscono un corpo unico con tutte le altre contenute in regolamenti comunali che disciplinino le materie dell'accesso agli atti, dell'informazione ai cittadini e della loro partecipazione ai procedimenti amministrativi. 2. Aspetti che qui non risultino trattati, restano disciplinati dagli altri regolamenti.</p>